aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0070610
del 10/02/2026

COMUNE DI ARCOLA
AREA TECNICA
Lavori pubblici– Urbanistica - Ambiente – Patrimonio - SUAP
Via Pedemonte, 6 - 19021 Arcola (SP)

Prot. N. 3224/2026/P
Data 10/02/2026

Spett.le **REGIONE LIGURIA**
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE
via D'Annunzio 111, 16121 Genova
via.certificata@cert.regione.liguria.it

TRASMISSIONE PARERE
S1067 - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo all'ampliamento dell'attività di recupero rifiuti nell'impianto esistente sito ad Arcola (SP) **Proponente:** Società Magra Asfalti srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il protocollo n. 2070/2026/A trasmesso in data 29/01/2026;

Preso atto della documentazione sul portale della Regione Liguria – Procedimenti di Via avente come numero pratica S1067;

Visti:
- il Decreto Sindacale n.39 del 24/12/2024 ad oggetto: "Nomina Geom. Boicelli Paolo, dal 01/01/2025 al 31/12/2027 quale titolare della posizione di elevato qualificazione (EQ)-AREA TECNICA.";
- il Decreto Sindacale n.2 del 06/02/2025 ad oggetto: "Nomina Geom. Boicelli Paolo, dal 01/01/2025 al 31/12/2027 quale titolare della posizione di elevato qualificazione (EQ)-AREA TECNICA. Integrazione.";

Considerato che la società SAT S.p.A., in qualità di soggetto portatore di interesse, tenuto conto dei perimetri delle isocrone, della riconosciuta esondabilità della Piana di Arcola, nonché della presenza del canale di raccolta delle acque in condizioni di potenziale pericolosità, ha espresso parere tecnico contrario a qualsiasi incremento del rischio di inquinamento ambientale e delle falde;

Visto che la medesima società ha altresì evidenziato che la normativa vigente, ed in particolare il D. Lgs. 152/2006, non prevede esclusivamente il divieto di insediamento di nuove attività che comportino la gestione o il trattamento di rifiuti nelle zone di rispetto delle captazioni idropotabili, ma dispone anche l'adozione di misure di allontanamento per le attività preesistenti non conformi, nonché il divieto di apertura di nuovi pozzi e la chiusura di quelli eventualmente esistenti. In particolare, l'art. 94 del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che, all'interno delle zone di rispetto, sono vietate, tra l'altro, l'apertura di nuovi pozzi, la gestione dei rifiuti e ulteriori attività potenzialmente inquinanti, prevedendo per gli insediamenti preesistenti l'adozione di idonee misure di mitigazione e, ove necessario, di allontanamento;

Evidenziato che lo studio sulle curve isocrone, eseguito dalla società SAT S.p.A., risulta già trasmesso nel corso dell'anno 2025 alle Autorità competenti ai fini dell'approvazione. A seguito di tale approvazione saranno individuate le attività da allontanare, i pozzi privati da dismettere e le misure da adottare per la prevenzione del rischio di inquinamento delle falde acquifere;

Tutto ciò premesso

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ritenendo che l'intervento, alla situazione normativa e pianificatoria vigente, sia conforme alle normative tecniche ambientali, in merito alle attività rumorose, come previsto dalla D.C.C. n. 82 del 25/08/2010 e dalla D.C.C. n. 132 del 28/11/2016 restando fermo che, una volta approvati i perimetri definitivi delle isocrone e adottate le conseguenti misure previste dalla normativa ambientale, l'impianto dovrà conformarsi alle stesse, ivi compresa, ove prescritta, la delocalizzazione dell'attività.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Titolare della Posizione di Elevata Qualificazione
Geom. Paolo Boicelli

Firmato digitalmente da:
Boicelli Paolo
Firmato il 10/02/2026 16:07
Seriale Certificato: 5393301
Valido dal 13/01/2026 al 13/01/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA